

## **Massime per Atto Ricercato: Parere di Precontenzioso n. 104 del 08/10/2009 - rif. 378/08/L**

Parere di Precontenzioso n. 104 del 08/10/2009 - rif. 378/08/L d.lgs 163/06 Articoli 2, 64 - Codici 2.1, 64.1

L'inosservanza delle prescrizioni del bando di gara circa le modalità di presentazione delle offerte, implica l'esclusione dalla gara stessa solo quando si tratti di prescrizioni rispondenti ad un particolare interesse della Pubblica Amministrazione appaltante, o poste a garanzia della par condicio dei concorrenti. Peraltro, in presenza di una espressa comminatoria di esclusione della domanda di partecipazione alla gara, in conseguenza del mancato rispetto di determinate prescrizioni, il c.d. criterio teleologico assume un valore esclusivamente suppletivo rispetto a quello formale, nel senso che può essere utilizzato solo nel caso in cui una determinata formalità non sia prevista espressamente a pena di esclusione e sia priva di qualsiasi ragionevolezza.

Parere di Precontenzioso n. 104 del 08/10/2009 - rif. 378/08/L d.lgs 163/06 Articoli 75 - Codici 75.1

Il soggetto che partecipa ad una pubblica gara, con l'obbligo di prestare cauzione provvisoria, può fare ricorso alla fideiussione, ma è, comunque, obbligato a presentare soggetto capace a prestare la garanzia e, nel caso quest'ultimo sia una persona giuridica, a fornire alla stazione appaltante, con il documento fideiussorio, anche gli elementi giustificativi dei poteri del sottoscrittore di costituire l'obbligazione di garanzia a carico della persona giuridica rappresentata. La clausola del bando che richieda l'autentica di firma del soggetto sottoscrittore della polizza fideiussoria con l'accertamento dei relativi poteri non sembra pertanto viziata, avendo la finalità sostanziale di garantire la stazione appaltante in merito alla validità della garanzia sotto il profilo della legittimazione all'assunzione dell'impegno da parte del funzionario sottoscrittore in nome e per conto dell'istituto fideiubente.